



CONSIGLIO  
REGIONALE  
DEL LAZIO

## ***Proposta di legge***

***n. 219 del 14 giugno 2011***

Di iniziativa dei Consiglieri:

***M. Brozzi - N. Illuzzi - G. Melpignano - G. Gatti -  
F. Saponaro - L. Abate - R. Del Balzo - V. Cappellaro -  
I. Rauti - A. Mandarelli - A.M. Tedeschi***

Oggetto:

***Modifica alla legge regionale 9 luglio 1997,  
n. 24 concernente: "Medicina dello sport  
e tutela sanitaria delle attività sportive"***



Consiglio Regionale del Lazio

PROPOSTA DI LEGGE

Dichiara formalmente ricevibile

Assegnata alla Commissione

13<sup>a</sup> - 7<sup>a</sup>

Roma 14-6-2011

D'ordine del Presidente

Il Direttore del Servizio

Aula Commissioni

(Dott. Onorato Orticello)

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE

“Modifica della legge regionale 09 luglio 1997, n. 24 concernente: “Medicina dello sport e tutela sanitaria delle attività sportive”

Di iniziativa del Consigliere: Mario Brozzi

VERONICA CAPPELLARO  
Nicola Illuzzi

Giuseppe Melpignano  
GIANFRANCO GATTI

FRANCESCO SAPONARO  
LUIGI ABATE

ROMOLO DEL BALZO  
ISABELLA RAUZI

ALESSANDRA TAMARELLI  
ANNA MARIA TEDESCHI



*Consiglio Regionale del Lazio*

## **PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE**

“Modifica della legge regionale 09 luglio 1997, n. 24 concernente : “***Medicina dello sport e tutela sanitaria delle attività sportive***”

Di iniziativa del Consigliere Mario Brozzi

### **Relazione esplicativa**

La proposta di modifica in oggetto ridefinisce la tutela sanitaria in materia sportiva quale istituto fondamentale di prevenzione e di salvaguardia dello stato di salute di chiunque si accinga alla pratica sportiva, sia a livello agonistico che non agonistico.

Infatti, non tutti coloro che praticano sport sono nelle condizioni fisiche di potersi sottoporre agli sforzi che esso comporta e, tuttavia, accade che i diretti interessati non ne siano a conoscenza, anche a causa di verifiche mediche superficiali o, comunque, inadeguate.

In quest’ottica, si rende necessario dare luogo ad un riordino complessivo delle funzioni della Medicina dello sport in ambito regionale ed all’aggiornamento sulle procedure per il rilascio della certificazione di idoneità alla pratica sportiva agonistica nella Regione Lazio.

La visita medico - sportiva, che precede il rilascio della certificazione agonistica o non agonistica, non è, infatti, soltanto una formalità, ma, al contrario, rappresenta un atto imprescindibile per chiunque abbia intenzione di iniziare un’attività sportiva. Essa consente di appurare la reale idoneità alla pratica sportiva stessa e, pertanto, si comprende quanto sia importante che sia svolta in maniera assolutamente scrupolosa e seguendo accurati

protocolli, anche di tipo cardiologico.

La creazione di un sistema informatizzato dei dati medici e l'archiviazione dell'evoluzione medico - sportiva degli atleti è in grado di rappresentare un baluardo contro gli illeciti riferiti all'idoneità sportiva, oltre che un efficace deterrente al doping.

In effetti, con la presente modifica di legge, da una parte, si tende ad operare in maniera tale da prevenire e ridurre quegli episodi di mortalità improvvisa sui campi di gioco, di cui la cronaca nazionale ha purtroppo offerto numerosissimi casi, e, dall'altra, si introduce un meccanismo per cui gli addetti ai lavori sono in grado di accedere a quelle informazioni mediche dell'atleta, la cui conoscenza è necessaria per tutelare la salvaguardia delle condizioni di salute di quest'ultimo.

Gli obiettivi previsti dalle modifiche presentate sono dunque riconducibili ad un innalzamento della qualità delle prestazioni di accertamento della salute di coloro che si accingono a praticare sport - o che lo praticano - e riguardano principalmente:

- il riorientamento delle attività dei Servizi di Medicina dello sport, privilegiando la funzione di promozione dell'attività fisica e di collaborazione tra varie categorie professionali in campo sanitario, per favorire l'espletamento dell'attività fisica in condizioni di sicurezza dal punto di vista sanitario;
- il ruolo della Medicina dello sport nella prevenzione, diagnosi, valutazione e cura di alcune patologie di carattere sociale - in quanto è ormai documentato il ruolo benefico della terapia fisica (come, ad esempio, per l'ipertensione, il diabete, l'obesità, l'osteoporosi) - con evidenti ricadute positive anche nei costi sanitari;
- la regolamentazione e la creazione di un sistema sanitario in grado di offrire servizi e prestazioni migliori, attraverso strutture sia pubbliche che private;
- l'introduzione dell'ecocardiocolordoppler tra gli esami medici da sostenere nella visita per l'idoneità sportiva, quale strumento di prevenzione e di individuazione di patologie in grado di rappresentare pericolo di vita.

Con le modifiche in oggetto, pertanto, viene assicurata un'efficace prevenzione ai praticanti l'attività sportiva, a garanzia sia degli atleti che dei dirigenti sportivi, ai quali, peraltro, è assegnato anche il compito del controllo di legittimità delle certificazioni, ma, che, al momento, sono impossibilitati ad esercitare tale facoltà.





*Consiglio Regionale del Lazio*

## ART. 1

Modifica della legge regionale 09 luglio 1997, n. 24 concernente : “Medicina dello sport e tutela sanitaria delle attività sportive”

L'art. 1 della L.R. 24/97 è sostituito dal seguente:

### **Art. 1 (Finalità)**

La Regione Lazio, in attuazione delle finalità e degli obiettivi del Servizio Sanitario Nazionale, provvede alla tutela sanitaria delle attività sportive e promuove l'educazione sanitaria motoria e sportiva quale strumento fondamentale di prevenzione, conservazione e recupero dello stato di salute. La presente Legge disciplina gli interventi di tutela e promozione dello stato di salute della popolazione praticante attività sportive e motorie, compresi gli interventi di igiene, di educazione sanitaria, di prevenzione e contrasto al doping.



*Consiglio Regionale del Lazio*

ART. 2

Modifica della legge regionale 09 luglio 1997, n. 24 concernente : “*Medicina dello sport e tutela sanitaria delle attività sportive*”

L'art. 2 della L.R. 24/97 è sostituito dal seguente:

**Art. 2**  
**(Attività sportive)**

1. Le funzioni attribuite alle strutture di Medicina dello sport, nella Regione Lazio, si articolano in tre ambiti di intervento:
  - tutela sanitaria delle attività sportive agonistiche;
  - tutela sanitaria delle attività sportive non agonistiche;
  - promozione di una cultura medico- sportiva nella popolazione.
  
2. La qualificazione **agonistica** dell'attività sportiva, in conformità al D.M. Sanità 18/02/1982 e successive modificazioni e/o integrazioni, è demandata ad ogni singola federazione sportiva ed agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI; altresì è riconosciuta ai partecipanti alle fasi regionali e nazionali dei Giochi Sportivi Studenteschi.
  
3. Le attività sportive non agonistiche, ai sensi del D.M. Sanità 28/02/1983 sono:
  - a) le attività fisico-sportive organizzate dagli organi scolastici nell'ambito delle attività parascolastiche;
  - b) le attività organizzate dal CONI, da Società sportive affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, praticate da atleti

che non siano considerati agonisti ai sensi del D.M. 18/02/1982 e successive modificazioni e/o integrazioni;

c) i Giochi Sportivi Studenteschi, nelle fasi precedenti quella regionale e nazionale.

4. Con la promozione di una cultura medico-sportiva nella popolazione, la Regione Lazio intende promuovere la cultura dell'attività fisica e sportiva, nell'intento di valorizzare l'educazione al movimento, all'attività fisica o sportiva con l'obiettivo principale di prevenire attraverso la medicina sportiva numerose patologie. Si intende inoltre promuovere l'attività fisica in tutte le fasce di età e nell'ambito della promozione di stili di vita sani favorendo una alimentazione equilibrata e adeguata, evitando il ricorso a integratori e, soprattutto, a sostanze dopanti.
5. La Regione Lazio al fine di perseguire gli obiettivi contenuti nel comma 4 deve prevedere la collaborazione di altre Istituzioni, della Scuola, degli Enti e delle Società sportive che promuovono la pratica dell'attività fisica. Inoltre la promozione dell'attività motoria deve rientrare tra gli obiettivi dei piani per la salute e degli altri strumenti di pianificazione dell'attività socio sanitaria.





*Consiglio Regionale del Lazio*

### ART. 3

Modifica della legge regionale 09 luglio 1997, n. 24 concernente : “*Medicina dello sport e tutela sanitaria delle attività sportive*”

L'art. 4 della L.R. 24/97 è sostituito dal seguente:

#### **Art. 4 (Funzioni della Regione)**

Alla Regione nell'ambito della materia regolata dalla presente legge competono le funzioni di coordinamento, controllo e valutazione delle attività esercitate dalle strutture impegnate a livello locale sul territorio regionale. In particolare la Regione Lazio svolge :

- programmazione e promozione della tutela sanitaria della popolazione praticante attività sportive e motorie in accordo con il piano sanitario regionale;
  - promozione di interventi di educazione sanitaria per lo sviluppo di una cultura medico-sportiva;
  - elaborazione e promozione di programmi di prevenzione e contrasto al doping;
  - raccolta ed elaborazione dei dati statistico-epidemiologici provenienti dalle ASL tramite Laziosanità - ASP;
  - aggiornamento dell'elenco degli specialisti in medicina dello sport;

- nomina dei componenti della Commissione medica regionale per i ricorsi avverso i giudizi di non idoneità alla pratica sportiva agonistica;
  
- verifica dei contenuti del libretto sanitario telematico dello sportivo di cui all'articolo 9, e definizione delle modalità del suo rilascio e custodia;
  
- acquisizione dell'anagrafe di tutte le società sportive presenti sul territorio regionale, affiliate alle federazioni sportive del Coni, agli enti di promozione sportiva, ai centri sportivi municipali e comunali e di ogni altra struttura presso la quale venga effettuata attività sportiva e motoria, ai fini dell'attività di vigilanza e controllo svolta dai Dipartimenti di Prevenzione della Aziende Sanitarie Locali.

A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to be a personal name.



*Consiglio Regionale del Lazio*

## ART. 4

Modifica della legge regionale 09 luglio 1997, n. 24 concernente : “*Medicina dello sport e tutela sanitaria delle attività sportive*”

L'art. 6 della L.R. 24/97 è sostituito dal seguente:

### **Art. 6 (Tutela sanitaria delle attività sportive agonistiche)**

1. La visita e la certificazione per l'espletamento delle attività sportive a carattere competitivo agonistico, di cui all'articolo 2 comma 2, sono effettuate esclusivamente da medici specialisti in medicina dello sport, da liberi docenti in medicina dello sport o da medici in possesso dell'attestato di cui all'art 8 della L 26 ottobre 1971 n. 1099 (Tutela Sanitaria delle attività sportive) siano essi:
  - a) medici specialisti in medicina dello sport operanti presso gli ambulatori di medicina dello sport delle ASL o in altre strutture sanitarie pubbliche;
  - b) medici specialisti in medicina dello sport, iscritti nell'Elenco Regionale degli specialisti in medicina dello sport di cui all'art. 16, in possesso del codice identificativo regionale. L'attività libero-professionale dei suddetti specialisti deve essere effettuata esclusivamente presso le strutture di medicina dello sport per le quali i medici siano stati autorizzati.
  
2. All'atto della visita di idoneità sportiva verrà rilasciato all'atleta agonista il relativo certificato di idoneità specifica per lo sport da praticare, e verrà compilato il “Libretto sanitario sportivo telematico ” di cui al successivo articolo 9 della presente legge, che dovrà essere aggiornato in relazione alla validità della certificazione di idoneità alla pratica sportiva agonistica. La compilazione della relativa sezione del suddetto “Libretto sanitario sportivo telematico”,

costituisce attestato di idoneità alla pratica sportiva non agonistica, valida per qualunque attività fisico-sportiva non agonistica ai sensi del DM 28/02/83.

Nell'ambito di questa funzione si realizza anche la diagnosi precoce delle patologie, specie cardiovascolari, che possono precludere un'attività di tipo agonistico, attraverso indagini specialistiche e strumentali a carattere diagnostico.

3. Le certificazioni devono indicare anche lo studio o l'ambulatorio presso il quale è stata effettuata la visita e il codice identificativo regionale del medico.

A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to be a personal name.



*Consiglio Regionale del Lazio*

## ART. 5

Modifica della legge regionale 09 luglio 1997, n. 24 concernente : “*Medicina dello sport e tutela sanitaria delle attività sportive*”

L’art. 7 della L.R. 24/97 è sostituito dal seguente:

### **Art. 7**

#### **(Tutela sanitaria delle attività sportive non agonistiche)**

- 1 A ciascun soggetto che voglia intraprendere una pratica sportiva non agonistica di cui all’articolo 2 comma 3, deve essere rilasciato il certificato di idoneità alla pratica sportiva non agonistica previsto dalla normativa vigente per l’espletamento della suddetta attività.
- 2 La certificazione di idoneità sportiva non agonistica consiste nella visita medica con accurata anamnesi e, se necessario, ECG a riposo, e si conclude con la compilazione del “Libretto sanitario sportivo telematico”, di cui all’articolo 9 della presente legge, valido a tutti gli effetti come certificato di idoneità sportiva non agonistica per tutte le attività fisico-sportive non agonistiche richiesto dal DM 28/02/1983; il libretto dovrà essere aggiornato in occasione del rinnovo della idoneità alla pratica sportiva non agonistica (validità annuale, salvo valutazione più restrittiva del medico).
- 3 Il certificato di cui al comma 1 è rilasciato dalle strutture di Medicina dello sport su richiesta del medico curante (Medico di Medicina Generale o Pediatra di Libera Scelta) o di altro medico certificatore e riguarda persone affette da patologie che possono controindicare lo sforzo fisico, ma può essere svolta anche su accesso diretto del cittadino alle suddette strutture.



*Consiglio Regionale del Lazio*

ART. 6

Modifica della legge regionale 09 luglio 1997, n. 24 concernente : “Medicina dello sport e tutela sanitaria delle attività sportive”

All'articolo 13 dopo la lettera e) è aggiunta la lettera f): Un medico specialista o docente in fisiatria.

A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to be a name followed by a surname.



*Consiglio Regionale del Lazio*

ART. 7

Modifica della legge regionale 09 luglio 1997, n. 24 concernente : “*Medicina dello sport e tutela sanitaria delle attività sportive*”

L'art. 15 della L.R. 24/97 è sostituito dal seguente:

**Art. 15**  
**(Obblighi degli enti sportivi)**

1. Le società, le federazioni, le organizzazioni e le strutture sportive sono tenute, sotto la propria responsabilità, a subordinare il tesseramento e/o l'iscrizione di chi svolge o intende svolgere le attività sportive, agonistiche e non agonistiche di cui all'articolo 2, agli accertamenti e alle certificazioni di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9. Sono tenute, inoltre, a conservare i certificati dei propri tesserati e iscritti e ad esibirli su richiesta dell'ASL in caso di controllo.
2. Le società, le federazioni, le organizzazioni e le strutture sportive che organizzino manifestazioni pubbliche a partecipazione libera, concernenti attività ludico-motorie a carattere non competitivo, sono tenute ad assicurare a proprie spese adeguati servizi di assistenza medica e di pronto soccorso.



*Consiglio Regionale del Lazio*

## ART. 8

Modifica della legge regionale 09 luglio 1997, n. 24 concernente : “*Medicina dello sport e tutela sanitaria delle attività sportive*”

L'art. 17 della L.R. 24/97 è sostituito dal seguente:

### **Art. 17**

#### **(Tariffe per la certificazione medico-sportiva)**

1. Le tariffe per il rilascio delle certificazioni di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9 sono quelle previste dal tariffario regionale vigente.
2. L'onere delle tariffe di cui al comma 1 è a totale carico del richiedente.
3. In attuazione del presente comma 1, la Regione Lazio può stipulare apposite convenzioni o protocolli con enti pubblici o privati in possesso di idonea dotazione strumentale (come da allegato A)



*Consiglio Regionale del Lazio*

**ART. 9**

Modifica della legge regionale 09 luglio 1997, n. 24 concernente : “*Medicina dello sport e tutela sanitaria delle attività sportive*”

L'art. 18 della L.R. 24/97 è sostituito dal seguente:

**Art. 18**  
**(Strutture di Medicina dello sport)**

- 1 Gli ambulatori di Medicina dello sport sono delle strutture preposte alla funzione di certificazione dell'idoneità alla pratica sportiva agonistica e alla promozione dell'attività fisica, che si concretizza nella valutazione funzionale dei praticanti l'attività sportiva non agonistica e nell'educazione sanitaria, nonché nelle visite per persone diversamente abili.
- 2 L'ambulatorio di medicina dello sport deve essere autorizzato ai sensi delle leggi vigenti e deve possedere le attrezzature strumentali di cui all'allegato A.



*Consiglio Regionale del Lazio*

ART. 10

Modifica della legge regionale 09 luglio 1997, n. 24 concernente : *“Medicina dello sport e tutela sanitaria delle attività sportive”*

Dopo l'art. 20 bis della L.R. 24/97 è inserito l'art. 20 ter:

**Art. 20 ter**  
**(Prevenzione e contrasto di false certificazioni di idoneità)**

La Direzione Sanitaria della Regione Lazio, al fine di contrastare illeciti certificati di idoneità sportiva, provvede alla stampa centralizzata ed alla numerazione dei moduli prima di consegnarli ai medici autorizzati. Le comunicazioni di sospensione dall'agonismo fino al completamento dei controlli saranno inserite in rete in tempo reale.



*Consiglio Regionale del Lazio*

**ALLEGATO A**

**DOTAZIONE STRUMENTALE DELLO STUDIO E DELL'AMBULATORIO DI  
MEDICINA DELLO SPORT**

Lo studio di medicina dello sport deve essere dotato della seguente strumentazione medicale di base:

- sfigmomanometro con bracciali di altezza variabile (pediatrico, standard e per soggetti obesi) e altro idoneo strumentario per la visita clinica;
- lettino per visita;
- bilancia pesapersone;
- stadiometro superiore a cm. 200;
- elettrocardiografo a tre canali;
- gradino ad altezza variabile (cm 30/40/50) per la valutazione clinica del grado di tolleranza allo sforzo fisico mediante il calcolo dell'indice rapido di idoneità (I.R.I.) con la metodica semplificata di Montoye;
- apparecchiatura per registrazione su carta delle prove di funzionalità respiratorie effettuate con boccagli monouso;
- ottotipo luminoso per l'esame generico dell'acuità visiva;
- tavole di Ishihara per l'eccertamento del senso cromatico (solo per gli sport motoristici);
- ecocardiocolordoppler

La dotazione strumentale dello studio di medicina dello sport ove si intenda effettuare visite di idoneità per quegli sportivi per i quali le FSN e DA, in base ad un criterio anagrafico, prevedono

esplicitamente anche la registrazione dell'ECG sotto sforzo (comunicazione del Ministero della Salute del 29/10/2007), deve, inoltre, prevedere:

- cicloergometro o nastro trasportatore per l'effettuazione del test ergometrico;
- defibrillatore;
- monitor per elettrocardiografo;

Lo studio di medicina dello sport ove si intenda effettuare visite di idoneità per gli sportivi diversamente abili deve assicurare l'accessibilità ai soggetti diversamente abili, secondo quanto stabilito dalle norme vigenti in materia, e prevedere, inoltre, la seguente dotazione strumentale:

- bilancia pesapersona e stadiometro idonei alla specifica condizione di disabilità;
- ergometri specifici per disabili motori;

La dotazione strumentale dello studio di medicina dello sport ove si intenda effettuare visite di idoneità per gli sportivi tesserati per quelle FSN e DA che prevedono specifici accertamenti integrativi, come da decreto del Ministero della Sanità 18/02/1982 – allegato 1, deve, inoltre, prevedere lo strumentario necessario all'espletamento degli accertamenti richiesti.

